

Puglia

L.R. 29-3-2016 n. 4
Consiglio sanitario regionale.
Pubblicata nel B.U. Puglia 29 marzo 2016, n. 34.

L.R. 29 marzo 2016, n. 4 ⁽¹⁾.

Consiglio sanitario regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 marzo 2016, n. 34.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Consiglio sanitario regionale.*

1. Il Consiglio sanitario regionale (Csr) è un organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
 2. L'istituzione di tale organismo nasce dalla volontà della Regione di coinvolgere tutte quelle figure professionali e tecniche del servizio sanitario regionale, quali interlocutori qualificati, nelle procedure decisionali al fine di contribuire ad assicurare scelte responsabili e consapevoli di promozione e tutela della salute.
-

Art. 2 *Compiti e Funzioni.*

1. Il Csr svolge le seguenti funzioni:

- a) fornire pareri sugli effetti e sui risultati prodotti dalle deliberazioni di Giunta e dalle leggi regionali in materia di tutela della salute, contribuendo all'innovazione e allo sviluppo della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari;
 - b) svolgere attività di valutazione delle qualità dei percorsi formativi relativi alle figure professionali che intervengono nelle attività sanitarie e socio-sanitarie;
 - c) elaborare linee-guida e pareri sugli aspetti di carattere strettamente tecnico-scientifico sulle attività sanitarie;
 - d) fungere da osservatorio sulle attività di ricerca medico-scientifica condotte nella regione Puglia.
-
-

Art. 3 *Organi.*

1. Sono organi del Consiglio sanitario regionale:
 - a) il Presidente;
 - b) due vice Presidenti, di cui uno vicario;
 - c) l'Ufficio di Presidenza;
 - d) l'Assemblea.
-
-

Art. 4 *Il Presidente.*

1. Il Consiglio sanitario regionale è presieduto dall'Assessore regionale competente o suo delegato, che svolge i seguenti compiti:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea del Csr;
 - b) presiede l'Ufficio di Presidenza;
 - c) propone all'Ufficio di Presidenza il programma di attività e l'ordine del giorno dei lavori;
 - d) sovrintende all'attuazione dei programmi di attività del Csr;
 - e) presenta annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale la relazione sull'attività del Csr;
 - f) propone al Csr il regolamento interno.
-
-

Art. 5 *Il vice Presidente vicario.*

1. Il vice Presidente vicario del Consiglio sanitario regionale è il Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO) designato dal coordinamento regionale dei Presidenti provinciali di OMCeO appositamente

convocato dal Presidente dell'Ordine del capoluogo di regione.

2. Il vice Presidente vicario, appositamente delegato dal Presidente, oltre a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, deve:

- a) sostituire il Presidente nelle sue funzioni;
 - b) coordinare, l'attività istruttoria di atti e provvedimenti in ragione dell'area professionale interessata.
-
-

Art. 6 *Ufficio di Presidenza.*

1. L'Ufficio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente del Csr;
- b) dai due vice Presidenti, di cui uno vicario;
- c) da tre componenti in rappresentanza degli ordini dei farmacisti, veterinari, psicologi; da quattro componenti delle seguenti aree: uno per le Professioni sanitarie (PPSS) infermieristiche e ostetriche; uno per le PPSS di area riabilitativa; uno per le PPSS di area tecnico-sanitaria; uno per quelle di area della prevenzione, (decreto Ministero della sanità 29 marzo 2001 recante "Definizione delle figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251), designati da ordini, collegi e associazioni rappresentative riconosciute dal Ministero della salute. Gli organi di rappresentanza che non risultano organizzati a livello regionale individuano il loro componente attraverso procedure condivise;
- d) dai presidi di facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione;
- e) da due componenti designati dai componenti dell'Assemblea, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

2. L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) propone all'Assemblea il programma di attività annuale e pluriennale del Csr;
 - b) determina l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea;
 - c) costituisce i gruppi di lavoro e propone all'Assemblea le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;
 - d) designa gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnando alle medesime l'esame dei provvedimenti;
 - e) decide in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
-
-

Art. 7 *Assemblea - Composizione.*

1. L'Assemblea del Consiglio sanitario regionale è composta:

- a) dall'Ufficio di Presidenza;
 - b) dai Presidenti degli OMCEO di Puglia;
 - c) da nove medici, di cui cinque operanti nella medicina territoriale (uno di medicina generale, uno di pediatria di libera scelta, uno della medicina preventiva, uno di organizzazione sanitaria distrettuale e uno di medicina specialistica ambulatoriale) e quattro di medicina ospedaliera, di cui tre di strutture pubbliche e uno di strutture private; tali medici sono designati dal Coordinamento regionale dei Presidenti di OMCEO, appositamente convocato dal Presidente dell'Ordine del capoluogo di regione;
 - d) da due psicologi; due farmacisti, di cui uno dipendente del sistema sanitario regionale; due odontoiatri; due medici veterinari, di cui uno dipendente della sanità pubblica veterinaria;
 - e) da otto operatori sanitari di professioni non presenti nell'Ufficio di Presidenza, quali: biologi, chimici, ostetriche, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici della prevenzione, fisioterapisti, dietisti; tali membri sono designati dai rispettivi coordinamenti regionali dei presidenti di ordini o collegi o organizzazioni professionali, appositamente convocati dal presidente dell'ordine o collegio o organizzazione professionale del capoluogo di regione;
 - f) da tre componenti designati dai tribunali dei diritti del malato; da due componenti designati dalle Associazioni malattie rare CoReMaR e AMaRe Puglia; da due componenti designati dalle associazioni donatori di organi presenti sul territorio regionale; da un rappresentante del Coordinamento regionale ente ausiliario (CREA) e uno dell'Agenzia pugliese per l'intervento e lo studio delle dipendenze (APIS); da due componenti designati dalle associazioni di trapiantati presenti sul territorio regionale; da tre componenti designati dalle organizzazioni del privato sanitario e socio-sanitario presenti in Puglia; in assenza del livello regionale di rappresentanza, le designazioni competono alle associazioni provinciali più rappresentative;
 - g) da due direttori sanitari designati dalle associazioni rappresentative degli istituti privati;
 - h) dal Direttore generale dell'Agenzia per la prevenzione e la protezione dell'ambiente (ARPA) Puglia;
 - i) dal Direttore generale dell'Agenzia regionale sanitaria (AReS) - Puglia;
 - j) dal Direttore di Dipartimento dell'Assessorato regionale alla sanità e alle politiche sociali.
-

Art. 8 *Assemblea - Funzioni.*

1. L'Assemblea viene insediata dal Presidente del Consiglio regionale anche in assenza della totalità delle designazione, purché siano stati designati almeno i due terzi del numero totale dei componenti.

2. Il Consiglio sanitario regionale e i suoi organi durano in carica tre anni.

3. Il primo insediamento avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oneri finanziari per il funzionamento del Csr e dei suoi organi, quali rimborso spese, diaria e altro, sono a carico dei rispettivi ordini e collegi professionali o delle strutture sanitarie di provenienza da cui sono designati.

5. L'Assemblea del Csr svolge le seguenti funzioni:

a) adotta, entro sessanta giorni dall'insediamento, a maggioranza dei suoi membri, il regolamento interno su proposta del presidente;

b) esprime pareri sui provvedimenti regionali di contenuto tecnico sanitario richiesti dalla Giunta o dal Consiglio regionale e trasmessi dall'Ufficio di Presidenza;

c) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli atti aventi carattere programmatico o dispositivo generale e sugli atti finali di tutti gli organismi tecnico-sanitari di nomina regionale;

d) adotta il programma annuale di attività;

e) supporta il monitoraggio dei livelli di assistenza, la verifica della qualità del servizio, l'attuazione del sistema dell'accreditamento e la elaborazione dei progetti innovativi sperimentali;

f) collabora alla stesura della relazione e del piano sanitario regionale;

g) promuove, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, iniziative formative e culturali nonché di studi e ricerche;

h) esprime parere obbligatorio sulle linee guida e, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale, sui percorsi assistenziali nonché sui protocolli diagnostico e terapeutico riabilitativi, in collaborazione con le società scientifiche;

i) esprime eventuali pareri su provvedimenti aventi carattere sanitario a richiesta delle aziende sanitarie e delle conferenze dei sindaci;

j) nomina le commissioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

6. I pareri di cui al comma 5, lettere b) c) e h) devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intendono favorevoli.

7. Gli atti di cui al comma 5, lettere b), c) e h) sono approvati dagli organi regionali competenti previo esame delle osservazioni formulate dall'Assemblea del Consiglio sanitario regionale. L'eventuale mancata osservanza dei pareri espressi dal Csr è motivata per iscritto.

Art. 9 *Assemblea - Articolazione di funzioni.*

1. Per la formulazione dei pareri, il Presidente si avvale, ai fini dell'istruttoria, (del personale e degli esperti dipendenti del Servizio sanitario regionale.)

✓ 2. Le spese di partecipazione di tale personale è a totale carico dei bilanci delle strutture di provenienza.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Csr può avvalersi di esperti nominati dal Presidente su proposta dell'Ufficio di Presidenza, scelti su designazione delle società scientifiche di settore che si assumono l'onere finanziario della loro partecipazione.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, in particolare nel formulare pareri e valutazioni sulla base dei bisogni sanitari e socio-sanitari dei malati, il Csr può coinvolgere le associazioni di rappresentanza dei malati non ricomprese all'interno dell'Assemblea. Le stesse associazioni assumono l'onere finanziario della partecipazione di loro delegati ai lavori del Consiglio sanitario regionale.

5. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, a richiesta del Presidente, i dirigenti e i funzionari della Regione e delle aziende sanitarie interessate per la trattazione degli argomenti di rispettiva competenza.

6. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche, mentre tutti gli atti sono soggetti alle norme vigenti sulla trasparenza e la corretta amministrazione.

Art. 10 *Sede.*

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie del Csr e dei suoi organi, la Giunta regionale e/o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mettono a disposizione idonei spazi nonché il materiale indispensabile per lo svolgimento dei compiti a esso assegnati.

Art. 11 *Invarianza finanziaria.*

1. L'Amministrazione regionale provvede all'attuazione di ciascuna delle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori o minori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L. 23-12-2005 n. 266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

L. 23 dicembre 2005, n. 266 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

1.212. *L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.*

1.213. *L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica ⁽¹⁰⁵⁾.*

(105) Comma così modificato dall'art. 39-undecies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

1.213-bis. *Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si*

applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Comma aggiunto dall'art. 39-*undetricies*, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 9 dell'art. 36-*bis*, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dai commi 532e 600 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 21-*ter*, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 3 dell'art. 7, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, con effetto dal 1° gennaio 2009. Vedi, anche, il comma 23-*octiesdecies* dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

D.L. 31-5-2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

Art. 6 *Riduzione dei costi degli apparati amministrativi* ⁽²⁰⁾ ⁽⁴⁰⁾

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'*articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall' articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.* ⁽¹⁶⁾ ⁽²⁴⁾*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli*

enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella *tabella C della legge finanziaria* ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società. ^{(16) (29) (31)}

3. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. ⁽³³⁾

4. All'*articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. ⁽¹⁶⁾

5. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 7*, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'*articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'*art. 7, comma 6*. ^{(18) (34)}

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate. ⁽¹⁶⁾

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ⁽¹⁶⁾

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di

autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. ⁽²²⁾ ⁽³²⁾

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

[10. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'*articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*. ⁽³⁶⁾]

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può

essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'*art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito con *legge 4 agosto 2006, n. 248*, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli *articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836* e *8 della legge 26 luglio 1978, n. 417* e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al *D.Lgs. n. 165 del 2001* e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi. ^{(19) (26) (30) (32) (41)}

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione. ^{(16) (37)}

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. ⁽¹⁶⁾

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle

finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. ⁽²³⁾

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'*art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144*.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'*art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, non possono, salvo quanto previsto dall'*art. 2447 codice civile*, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma. ⁽³⁸⁾

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'*art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'*art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito con *legge 26 marzo 2010, n. 42* e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla

media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli *articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11*. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto. ^{(25) (42)}

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'*articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*. ⁽²¹⁾

21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al *decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509*, e al *decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*. ⁽¹⁷⁾

[21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ^{(28) (27)}]

[21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa. ^{(28) (27)}]

21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all' *articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato *articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 novembre 2008, n. 181*, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati. ⁽¹⁷⁾

21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2020, ferme restando le dotazioni previste dalla *legge 23 dicembre 2009, n. 192*, le Agenzie fiscali di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' *articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della *legge 24 dicembre 2007, n. 244*, all' *articolo 27, comma 2*, e all' *articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' *articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' *articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001* anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. ⁽³⁵⁾

21-septies. All' *articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*, la parola: «immediatamente» è soppressa. ⁽¹⁷⁾ ⁽³⁹⁾

(16) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(17) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(18) Per la proroga del termine, di cui al presente comma, vedi l'*art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni,

dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 e, successivamente, l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(19) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240, dall' art. 58, comma 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, dall' art. 1, comma 317, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(20) Per il differimento dell'applicazione del presente articolo, per le federazioni sportive iscritte al CONI, vedi l'art. 2, comma 2-quaterdecies, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, l'art. 14, comma 2-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, l'art. 1, comma 409, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e, successivamente, l'art. 1, comma 13, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(22) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 10, comma 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 14, comma 16, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

(24) L'art. 5, comma 2-bis), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha interpretato il secondo periodo del presente comma, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(25) Comma così modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, dall' art. 35, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(26) Per la disapplicazione del quinto periodo del presente comma, vedi l'art. 4, comma 1, L. 15 dicembre 2011, n. 217.

(27) Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. p), n. 13), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

(28) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(29) L' *art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*, ha interpretato il presente comma nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.

(30) Per la riduzione del limite, di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 2, lett. b), L. 5 aprile 2012, n. 48, l'art. 5, comma 2, L. 31 agosto 2012, n. 163, l'art. 3, comma 2, L. 31 agosto 2012, n. 164, l'art. 3, comma 2, L. 26 ottobre 2012, n. 183, l'art. 3, comma 2, L. 14 novembre 2012, n. 201, l'art. 3, comma 2, L. 14 novembre 2012, n. 212, l'art. 3, comma 2, L. 30 novembre 2012, n. 242, l'art. 3, comma 2, L. 7 febbraio 2013, n. 14, l'art. 7, comma 2, L. 23 settembre 2013, n. 113, l'art. 3, comma 2, L. 1° agosto 2014, n. 113, l'art. 3, comma 2, L. 3 ottobre 2014, n. 155, l'art. 3, comma 2, L. 17 ottobre 2014, n. 167, l'art. 3, comma 2, L. 21 novembre 2014, n. 179, l'art. 3, comma 2, L. 12 gennaio 2015, n. 5, l'art. 3, comma 2, L. 10 febbraio 2015, n. 13, l'art. 3, comma 2, L. 10 febbraio 2015, n. 14, l'art. 3, comma 2, L. 10 febbraio 2015, n. 17, l'art. 3, comma 2, L. 28 aprile 2015, n. 50, l'art. 3, comma 2, L. 29 aprile 2015, n. 57, l'art. 3, commi 2 e 4, L. 6 maggio 2015, n. 63, l'art. 3, comma 2, L. 29 aprile 2015, n. 64, l'art. 3, comma 2, L. 16 giugno 2015, n. 79, l'art. 3, comma 2, L. 15 giugno 2015, n. 89, l'art. 3, comma 2, L. 15 giugno 2015, n. 90, l'art. 3, comma 2, L. 16 giugno 2015, n. 94, l'art. 3, comma 2, L. 24 luglio 2015, n. 120, l'art. 3, comma 2, L. 4 agosto 2015, n. 138, l'art. 3, comma 2, L. 24 settembre 2015, n. 161, l'art. 3, comma 2, L. 29 settembre 2015, n. 165, l'art. 3, comma 2, L. 29 settembre 2015, n. 169, l'art. 3, comma 2, L. 16 novembre 2015, n. 200, l'art. 3, comma 2, L. 16 novembre 2015, n. 213, l'art. 3, comma 2, L. 7 dicembre 2015, n. 214, l'art. 3, comma 2, L. 7 dicembre 2015, n. 216, l'art. 3, comma 2, L. 7 dicembre 2015, n. 217, l'art. 3, comma 2, L. 7 dicembre 2015, n. 218, l'art. 3, comma 2, L. 4 aprile 2016, n. 54 e, successivamente, l'art. 3, comma 2, L. 4 aprile 2016, n. 55.*

(31) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' *art. 1, comma 309, L. 24 dicembre 2012, n. 228*.

(32) Per la disapplicazione del presente comma vedi l' *art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, l' *art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 ottobre 2013, n. 112*.

(33) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 10, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*, dall'*art. 10, comma 5, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*, e, successivamente, dall'*art. 10, comma 5, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*.

(34) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' *art. 1, comma 420, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(35) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122* e modificato dall' *art. 1, comma 611, lett. g), L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi la *lettera h) del medesimo comma 611 dell'art. 1, L. n. 147/2013*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' *art. 1, comma 8-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' *art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014*.

(36) Comma soppresso dall' *art. 50, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

(37) Per la riduzione del limite di cui al presente comma, vedi l'*art. 3, comma 2, L. 1° agosto 2014, n. 113*, l'*art. 3, comma 2, L. 3 ottobre 2014, n. 155*, l'*art. 3, comma 2, L. 17 ottobre 2014, n. 167*, l'*art. 3, comma 2, L. 21 novembre 2014, n. 179*, l'*art. 3, comma 2, L. 12 gennaio 2015, n. 5*, l'*art. 3, comma 2, L. 10 febbraio 2015, n. 13*, l'*art. 3, comma 2, L. 7 dicembre 2015, n. 216* e, successivamente, l' *art. 3, comma 2, L. 4 aprile 2016, n. 54*.

(38) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 740, L. 28 dicembre 2015, n. 208*, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(39) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2012 - 04 giugno 2012, n. 139 (Gazz. Uff. 13 giugno 2012, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 2, 3, 5, 6, 7, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettere f) e l), e 4 della *legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4*, nonché degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, promossa per violazione degli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera f), dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, promossa per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione; 4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, primo periodo, 13, 14, 19 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, primo periodo, promossa per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, promossa per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione; 7) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, promossa per violazione dell'art. 117 della Costituzione; 8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, primo periodo, 13, 14 e 20, primo periodo, promosse per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione; 9) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 20, quarto periodo, promossa, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La stessa Corte, con successiva sentenza 26 marzo - 2 aprile 2014, n. 72 (Gazz. Uff. 9 aprile 2014, n. 16, 1ª

Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 19 dell'art. 6, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e del Titolo VI del *d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670* (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell'art. 6, in combinato disposto con i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 19 dello stesso articolo, promossa per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 20, primo periodo, dell'art. 6, in combinato disposto con i commi 5, 6 e 11 dello stesso articolo, nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti locali, gli organismi strumentali e le società pubbliche, che fanno capo all'ordinamento provinciale in base al vigente assetto statutario, promossa, per violazione dell'art. 119 Cost., del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché dell'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; ha dichiarato non fondata la questione relativa al comma 21, secondo periodo, dell'art. 6 promossa per violazione dell'art. 119 Cost, del Titolo VI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

(40) Per gli indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi vedi la *Dir. Stato 4 agosto 2010*. Vedi, anche, l'art. 1, comma 274, L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(41) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 23 marzo 2011*.

(42) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 dicembre 2012*.